

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 35.097.150 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 01547370401

R.E.A. n. 201.271 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

**PROCEDURA PER LA GESTIONE IL TRATTAMENTO
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE INDICATE
ALL'ART. 114, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 58/1998**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2014

**PROCEDURA PER
LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
INDICATE ALL'ART. 114, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 58/1998**

Premesse

Le disposizioni contenute nell'art. 114, comma 1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") prevedono che, fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate.

L'art. 114, comma 2 del TUF prevede inoltre che gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e che le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle informazioni privilegiate nelle fasi della gestione e comunicazione al pubblico e fornire la più ampia tutela alla società ed agli investitori da abusi da parte dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate, TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") ha adottato, in conformità a quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. j) del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., la presente "Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del TUF" (di seguito la "Procedura").

Nell'ottica di disporre di un adeguato strumento che permetta di individuare le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate all'art. 114, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 115-bis del citato Decreto Legislativo, la Società ha istituito il "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del TUF" e adottato la "Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle

persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate indicate dall'art. 114, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 ”.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito di Applicazione

La presente Procedura disciplina la gestione interna e il trattamento delle informazioni privilegiate indicate all'art. 114, comma 1 del TUF (di seguito “Informazioni Privilegiate”) nonché le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

All'osservanza della Procedura sono tenuti i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società, i dipendenti della Società nonché soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e delle sue controllate (di seguito, anche “Controllate”) in forza di un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato (congiuntamente, i “Destinatari”).

La Procedura vale anche quale istruzione ai componenti degli organi sociali delle Controllate dalla Società, affinché adottino le misure necessarie al fine di fornire senza indugio tutte le informazioni occorrenti per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dalla disciplina vigente.

2. Requisiti dell'Informazioni Privilegiata

Per Informazione Privilegiata ai fini della Procedura e sulla base delle previsioni di cui all'art. 181 del TUF, si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società ovvero uno o più dei suoi strumenti finanziari o una o più sue società controllate, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi dei medesimi strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce a fatti, circostanze o un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti

finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

PARTE I

GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3. Principio generale di riservatezza.

I Destinatari sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate, acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno; ad utilizzare le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e non a fini personali; e a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella circolazione delle Informazioni Privilegiate nel contesto aziendale fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico, secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

Le Informazioni Privilegiate potranno essere comunicate, dalla Società o da una persona che agisca in nome o per conto della Società, a soggetti terzi solamente in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale ovvero della funzione o dell'ufficio svolti e a condizione che essi siano soggetti ad un obbligo di riservatezza.

La comunicazione a terzi delle Informazioni Privilegiate dovrà comunque essere autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Responsabile dei servizi o degli uffici della Società, i quali, a tal fine, saranno tenuti ad effettuare una selezione fondata sulla massima cautela dei predetti soggetti terzi ai quali comunicare le Informazioni Privilegiate.

Qualora, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le Informazioni Privilegiate vengano comunicate, dalla Società o da una persona che agisca in nome o per conto della Società, a soggetti terzi i quali non siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o

contrattuale, la Società ne darà integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente, nell'ipotesi di divulgazione intenzionale, o senza indugio, nel caso di divulgazione non intenzionale.

4. Valutazione sul carattere privilegiato dell'informazione ed individuazione dei soggetti competenti

La valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni riguardanti la Società e le Controllate è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, anche avvalendosi dell'ausilio dei Responsabili dei servizi e degli uffici della Società e delle Controllate nel cui ambito si siano originate le informazioni.

I Responsabili dei servizi e degli uffici della Società e delle Controllate devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di tutte le informazioni - riguardanti la Società e le Controllate - che essi ritengano potenzialmente privilegiate e che abbiano origine all'interno del proprio servizio o ufficio o di cui comunque vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa, professionale, funzione o ufficio.

In tale ipotesi, i predetti Responsabili indicheranno i soggetti che hanno conoscenza delle informazioni potenzialmente privilegiate ovvero ai quali le informazioni debbano essere comunicate in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.

Allo stesso modo, tutti i dipendenti della Società e delle Controllate sono tenuti a segnalare al proprio Responsabile le informazioni, che considerino potenzialmente di natura privilegiata, e di cui siano venuti o vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

In tal caso, il rispettivo Responsabile deve informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

PARTE II

LA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5. Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate

Qualora sussistano i presupposti per qualificare un'informazione come Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. n. 58/1998 ed occorra, conseguentemente, rendere pubblica tale Informazione Privilegiata, trovano applicazione le seguenti disposizioni della presente Procedura.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le Controllate avviene a cura della funzione di Investor Relations di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. mediante diffusione di un comunicato stampa (di seguito, il “Comunicato”) secondo le modalità previste dal Regolamento Consob n. 11971 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”).

Il Comunicato deve contenere:

- a) tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati;
- b) i collegamenti e i raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti sul medesimo argomento e non deve combinare in modo fuorviante per il pubblico le Informazioni Privilegiate ed il marketing delle proprie attività sociali.

La funzione di Investor Relations predispone una bozza di Comunicato contenente la descrizione dettagliata degli eventi o circostanze oggetto dell’Informazione Privilegiata e lo sottopone, per le verifiche di competenza, ai Responsabili dei servizi o degli uffici interessati ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale può investire dell’esame della bozza di Comunicato anche il Consiglio di Amministrazione della Società, se ritenuto necessario o opportuno.

La funzione di Investor Relations, ai fini della predisposizione della bozza di Comunicato, può valutare l’opportunità di procedere ad una consultazione preventiva dell’Autorità di Vigilanza e del gestore del mercato.

Ultimate le consultazioni con gli organi interni della Società e delle Controllate (ed eventualmente con l’Autorità di Vigilanza e con il gestore del mercato) in conformità con quanto previsto dal presente articolo, la funzione di Investor Relations provvede alla stesura definitiva del testo del Comunicato per l’approvazione da parte del CFO – Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Acquisita l’approvazione, il Comunicato è trasmesso alla Consob e al mercato tramite il circuito SDIR-NIS e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. adotta ogni cautela affinché le Informazioni Privilegiate siano comunicate al pubblico nel pieno ed assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza,

trasparenza, tempestività, omogenea diffusione al fine di garantire la parità di trattamento ed evitare possibili asimmetrie informative.

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. assicura che la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.

Dopo la diffusione al pubblico, il Comunicato è pubblicato sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione a cura della funzione di Investor Relations e deve restare disponibile sul sito internet per almeno cinque anni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi della normativa vigente, sono altresì pubblicati nel sito internet di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (i) le informazioni circa la situazione contabili della Società destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nelle relazioni semestrali e trimestrali, nonché (ii) le informazioni quando tali situazioni contabili della Società vengano comunicate a soggetti esterni (salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e tali soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza) ovvero (iii) quando le medesime situazioni contabili o le medesime informazioni abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza, (iv) documenti societari, ecc. Tale pubblicazione non può avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile.

6. Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

Nell'ipotesi in cui la tempestiva diffusione di Informazioni Privilegiate possa arrecare pregiudizio ai legittimi interessi della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società può decidere di avvalersi della facoltà di ritardarne la comunicazione al pubblico, ai sensi delle norme di legge e regolamentari, purché ciò non induca in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e la Società sia in grado di garantirne la riservatezza.

Ai sensi dell'art. 66 bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, sono circostanze rilevanti ai fini del ritardo della divulgazione al pubblico di Informazioni Privilegiate quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte

della Società ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dovrà effettuare un'attenta ed approfondita valutazione riguardo alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, in modo da limitarne l'impiego ai casi strettamente necessari, anche avvalendosi del supporto dei Responsabili dei servizi e degli uffici, a seconda delle specifiche competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società predispone una comunicazione, precisando le circostanze strettamente connesse alle informazioni oggetto del ritardo e, in particolare, le motivazioni alla base della decisione. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alla Consob immediatamente dopo la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

Nel ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di assicurarne la riservatezza, provvederà ad adottare ulteriori efficaci misure che consentano di:

- a) impedire l'accesso a tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio della loro funzione o ufficio;
- b) garantire che le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate medesime;
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

7. Rumors

Qualora in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non in conformità alla presente Procedura e concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società e, laddove rilevante, delle Controllate ovvero l'andamento degli affari della Società e delle Controllate, si verifichi una rilevante variazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, la Società valuta la necessità e/o l'opportunità di informare il pubblico – tramite la funzione di Investor Relations – sulla veridicità

dei *rumors*, integrandone e correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di parità e correttezza informativa.

DISPOSIZIONI FINALI

8. Modifiche ed integrazioni alla presente Procedura.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a modifiche normative e/o regolamentari o chiarimenti della competente Autorità di Vigilanza, nonché in relazione a modifiche organizzative della Società e delle Controllate.